

da quelle caratteristiche, che questo ambiente imprime su tutto quel che produca, e che costituiscono come la qualità essenziale della vita, in mezzo alla quale egli stesso si muove.

2. — Procacciatene i mezzi, lo Stato deve soddisfare alle pretese dell'individuo sugli atti dei propri archivi, vale a dire, dargliene comunicazione.

Tale comunicazione può essere *diretta* o *indiretta*.

COMUNICAZIONE DIRETTA. — È *diretta*, quando lo Stato, o chi per esso, consegna l'atto richiesto al richiedente, perchè questi possa consultarlo. Tale consegna si verifica in due modi: o trasferendo l'atto dal luogo, ove sia collocato, in altro, sempre entro le pareti fra le quali sia conservato, ove il richiedente possa compierne la desiderata consultazione; ovvero, estraendolo dall'edificio dell'archivio per affidarlo allo stesso scopo all'altrui temporanea custodia. Il primo modo è quello ordinario della *ispezione*, consultazione o visione, che dir si voglia; l'altro è quello chiamato usualmente della *comunicazione in senso stretto*.

L'ispezione può esser fatta così da un privato come da un rappresentante dell'amministrazione. La comunicazione *in senso stretto* va distinta secondo che gli atti, ai quali si riferisce, siano amministrativi o scientifici. Nel primo caso, la comunicazione non può esser fatta se non a un ente governativo, e, quasi sempre, a quello esclusivamente, donde emana l'atto, o all'ente depositante, quando trattisi di deposito volontario. Nel secondo caso, abbiamo quello che dicesi il *prestito* archivistico, ammesso internazionalmente in molti Stati, limitato, invece, in Italia, agli archivi del Regno, previo parere delle singole direzioni, accettazione di custodia da parte di quella presso cui deve essere fatto il prestito e autorizzazione ministeriale, per gli atti che possono escludere le contemporaneità di parecchie ispezioni nè abbiano tal pregio da consigliarne quasi l'immobilità.

AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE. — Così l'ispezione, come la comunicazione, deve essere naturalmente chiesta, nelle forme volute, da chi desideri procedervi.

Tale istanza apre l'accesso all'archivio. Ma questo accesso non è arbitrario, come nella biblioteca; è sottoposto a certe condizioni, perchè l'archivio non è la biblioteca. La biblioteca può permettere l'accesso per capriccio, per passatempo ec. in ossequio allo scopo supremo di diffondere la cultura anche col divertimento: L'archivio, per la forma

stessa, la vetustà, la materia e l'importanza degli atti, che contiene e che quasi sempre sono unici, non può accogliere a consultarli se non coloro i quali vi abbiano veramente interesse e, colla serietà dell'indole e degli scopi loro, diano sicuro affidamento di saperli maneggiare.

Questi frequentatori devono avere veramente interesse a consultare quegli atti sia per tutelare diritti propri, sia per cultura generale. Nel primo caso, sono degli interessati; nel secondo, degli studiosi. Come abbiamo detto, nell'un caso e nell'altro, gli stranieri sono in tutto e per tutto equiparati ai cittadini.

La direzione archivistica può chiedere referenze su quei frequentatori per assicurarsi del loro interesse e della loro serietà, e regolarsi in conseguenza. Dunque, non può più parlarsi di *accessibilità*, ma sibbene di *ammissione* all'archivio; ammissione che, come ben s'intende, per ragioni unicamente relative alla persona, alle qualità personali del richiedente, può essere concessa, negata o ritirata da chi abbia la facoltà di aprire o chiudere l'archivio, ma sempre con decisione motivata, che deve dimostrare tutta l'eccezionalità del caso. Difatti, tutte queste facoltà non mirano a limitare la libertà del richiedente, ma a disciplinarla soltanto nell'interesse della conservazione degli atti, sui quali intende esercitarsi. Derivano dal potere di polizia proprio dell'amministrazione.

È, poi, ancora opportuno avvertire che l'ammissione in archivio non ha che fare colla pubblicità degli atti di archivio.

Come per l'individuo, così per l'ente od ufficio governativo, conviene alla direzione archivistica procedere ad un esame sommario sulla ragionevolezza dell'istanza, presentata, per comunicazione di atti di archivio.

Poichè è necessario assicurarsi che quell'ufficio abbia veramente il diritto di consultare un atto. E questo diritto gli spetta senza contrasto, quando l'atto sia stato proprio da esso stesso redatto. Può spettargli, anche, quando tratti affare connesso con quell'atto ed abbia ottenuto in qualche modo l'assenso dell'amministrazione, dalla quale questo atto emana. In questo caso, però, l'archivista può decidere se condizioni speciali non gli consiglino di preferire la trasmissione di una copia alla consegna del documento.

Queste cautele, rispetto agli uffici governativi, mirano, da un lato, a impedire la dispersione degli atti e la ricostituzione presso gli uffici medesimi di archivi e raccolte contrari alla massima della concentrazione, tante volte affermata; dall'altro, a mettere un freno alla licenza, colla quale uffici esecutivi e ufficiali inferiori si ritengono autorizzati a

disorganizzare, ai propri fini e a risparmio di fatica, gli altri servizi con domande incompetenti ed eccessive.

LOCALITÀ DELL' ISPEZIONE. PRESTITO. — L' ispezione dei documenti, a qualunque scopo diretta, non può mai essere permessa sul posto stesso, ove i documenti siano conservati: per evitare indelicatezze che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero recare disordine alle serie. Perciò, in genere, l' accesso ai locali di deposito, ai magazzini, è vietato agli estranei, tranne che per semplice visita, sempre condotta da funzionario responsabile.

Invece, gli atti sono trasferiti in aule, a ciò destinate, e che, come abbiamo detto, si chiamano: *sala di studio*, se l' ispezione, che vi si faccia, non abbia se non scopo culturale; *sala di lettura*, se l' interesse, che vi conduca il richiedente, sia giuridico o finanziario. Ed è ovvia tale distinzione, come appropriata tale appellazione: poichè nella sala di lettura non sono in giuoco se non interessi legittimi, che richiedono una procedura speciale per il rispetto dovuto alla verità, che deve costituirne il fondamento, e quindi non possono essere abbandonati all' altrui cupidigia o all' altrui passione, quando debbano risultare da una prova tangibile, in confronto di terzi. L' interessato può leggervi i documenti, non trascriverli, nè estrarne squarci; nè può leggerli altrove, poichè essi devono essere e rimanere sempre a disposizione di qualunque altro interessato, non essendo ammissibile nè preferenza, nè difficoltà, che leda altrui interesse.

Le operazioni che si compiono nelle sale di studio sono del tutto differenti. A prescindere, oltre che dalla curiosa pretesa di taluni di far credere alla scoperta da loro unicamente fatta di atti d' archivio, de' quali certo avrebbero ignorato l' esistenza se non fosse stata loro indicata da qualche archivista, dalla mania di talaltro che pretende a un diritto di primizia sui documenti di archivio, come se potesse mai immaginare tutti gli scopi, ai quali essi possano ora e in futuro servire, è un interesse puro e semplice, è l' interesse della cultura che vi conduce lo studioso e a lui è lecito leggere e trascrivere quegli atti, dai quali altri non risentirà offesa, ma forse invece beneficio per l' agevolezza procuratagli di poterli consultare stampati. Il progresso della civiltà consiglia a favorirlo sino al punto di trasferire gli atti richiesti nell' archivio della città, ove risieda, se condizioni sue particolari gl' impediscano di accedere al deposito, ove siano d' ordinario custoditi. Questo trasferimento costituisce quello che abbiamo detto chiamarsi *prestito*: prestito della cui convenienza per la qualità e rarità degli atti, per la responsabilità di chi sia preposto alla loro conservazione, è ri-